

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Le presenti condizioni generali di contratto trovano applicazione per tutte le vendite e/o forniture di beni e/o prestazioni di servizi, effettuate in esecuzione di specifici ordini d'acquisto.

1. DEFINIZIONI

1.1 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli delle presenti Condizioni Generali, i termini riportati nel seguito con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato, precisando che i termini al singolare avranno il medesimo significato ove utilizzati al plurale:

- a) **"Bene"**: oggetto della Fornitura descritto nell'Ordine d'Acquisto;
- b) **"Committente"**: soggetto acquirente e fruitore dei Beni e Servizi oggetto della Fornitura, specificato di volta in volta nell'Ordine d'Acquisto e appartenente ad una delle Società tra **Leone Alato S.p.A, Genagricola 1851 S.p.A., Agricola San Giorgio S.p.A., Le Tenute del Leone Alato S.p.A., Azienda Vitivinicola Duemani S.a.r.l.**, con sede legale in Trieste, Via Trento n. 8, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trieste 05090510966;
- c) **"Condizioni Generali"**: il presente documento, che contiene la disciplina generale della Fornitura;
- d) **"Contratto"**: l'insieme inscindibile dei seguenti documenti: Ordine d'Acquisto, Condizioni Generali e tutti i documenti eventualmente richiamati nell'Ordine d'Acquisto;
- e) **"Corrispettivo"**: compenso che il Committente è tenuto a riconoscere al Fornitore a fronte della Fornitura;
- f) **"Diritti di Proprietà Intellettuale"**: qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale tra cui diritti d'autore, brevetti, marchi, che siano registrati o meno;
- g) **"Fornitore"**: il soggetto che fornisce i Beni e/o i Servizi, indicato nell'Ordine d'Acquisto;
- h) **"Fornitura"**: acquisto di Beni e/o prestazione di Servizi oggetto dell'Ordine d'Acquisto;
- i) **"Informazioni"**: informazioni, documenti, dati o altro materiale, scambiato tra le Parti, per tutta la durata del Contratto e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso;
- j) **"Offerta"**: la proposta tecnico-economica del Fornitore che specifica le modalità tecniche della Fornitura;
- k) **"Ordine d'Acquisto"**: il documento inviato dal Committente al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto;
- l) **"Parti"**: congiuntamente il Fornitore ed il Committente;
- m) **"Personale"**: tutti i lavoratori, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i lavoratori subordinati e parasubordinati, gli agenti e i consulenti, del Fornitore;
- n) **"Servizio"**: oggetto della Fornitura descritto nell'Ordine d'Acquisto;
- o) **"Subappaltatore"**: qualsiasi terzo che abbia un rapporto contrattuale diretto con il Fornitore, o con qualsiasi altro Subappaltatore, per la Fornitura;
- p) **"Terze Parti Correlate"**: le parti correlate ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010, il quale prevede che un soggetto sia "parte correlata" a una società se: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone: controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; ed esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della società; (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Il Contratto ha ad oggetto la Fornitura di Beni o Servizi, così come dettagliati nell'Ordine d'Acquisto, nei termini e alle condizioni ivi indicati. Il Fornitore accetta espressamente che in nessun caso troveranno applicazione le proprie condizioni contrattuali, anche laddove queste siano eventualmente richiamate nella documentazione contrattuale e/o nelle fatture.
- 2.2 Il Contratto sarà efficace dalla data di sottoscrizione dell'Ordine d'Acquisto e dei relativi allegati da parte del Fornitore. Il Contratto si intenderà concluso: (a) con la ricezione da parte del Fornitore dell'Ordine d'Acquisto e i relativi allegati; (b) e con la ricezione da parte del Committente della conferma, tramite sottoscrizione, dell'Ordine d'Acquisto e dei relativi allegati da parte del Fornitore.
- 2.3 Il Fornitore riconosce e accetta che non potrà recuperare, e rinuncia irrevocabilmente fin d'ora a richiedere al Committente qualsiasi corrispettivo, costo, perdita o danno derivanti da qualsiasi attività avviata prima della ricezione dell'Ordine d'Acquisto. In mancanza di un Ordine d'Acquisto, eventuali richieste, dichiarazioni, promesse o sollecitazioni, scritte o orali, da chiunque rese, non potranno vincolare in alcun modo il Committente nei confronti del Fornitore o far sorgere alcun diritto del medesimo nei confronti del Committente o dei suoi rappresentanti o delegati.
- 2.4 Il Committente avrà il diritto di cancellare e/o modificare, senza addebito di costi aggiuntivi, in qualsiasi momento il contenuto dell'Ordine d'Acquisto dandone comunicazione al Fornitore non oltre 7 giorni prima della data prevista per la consegna dei Beni o l'inizio della prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, o differente periodo indicato nell'Ordine d'Acquisto. Nel caso in cui la modifica e/o la cancellazione dell'Ordine d'Acquisto sia effettuata oltre tale periodo, ove necessario, le Parti negozieranno in buona fede il nuovo Corrispettivo e i termini di consegna e il Fornitore avrà diritto unicamente al rimborso delle spese specificamente documentate e sostenute in relazione all'Ordine d'Acquisto.
- 2.5 Qualsiasi modifica, deroga e/o integrazione delle presenti Condizioni Generali dovrà essere espressamente approvata per iscritto dal Committente.
- 2.6 L'acquisto dei Beni e/o dei Servizi è disciplinato dall'Ordine d'Acquisto e da tutti gli eventuali documenti richiamati nello stesso. In caso di conflitto o incompatibilità tra quanto previsto nell'Offerta o nell'Ordine d'Acquisto o nelle presenti Condizioni Generali, si applicherà il seguente criterio di prevalenza: (a) Ordine d'Acquisto, (b) Condizioni Generali e (c) Offerta.

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 3.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Beni e/o i Servizi in conformità con le specifiche tecniche, i livelli di qualità e servizio, concordati negli Ordini di Acquisto o legittimamente applicabili in base all'oggetto del Contratto e in linea con i livelli standard di mercato ("Livelli di Servizio"), con le modalità, in favore dei soggetti, nei termini e presso i luoghi come indicati nell'Ordine d'Acquisto. Il Fornitore si impegna in ogni caso al rispetto della normativa di legge e regolamentare, delle normative interne del Gruppo Generali (quali policies e guidelines) nella misura in cui il Committente stesso provvederà a metterle a disposizione del Fornitore, nonché delle disposizioni contenute nel codice di condotta del Committente del Gruppo Generali.
- 3.2 Il Fornitore, inoltre, si obbliga a consegnare al Committente tutte le certificazioni previste dalla normativa applicabile ai Beni e/o ai Servizi e/o ai luoghi ove questi debbano essere utilizzati.
- 3.3 Il Fornitore si obbliga ad eseguire la Fornitura con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° comma c.c. e in particolare come qualificato operatore del settore, utilizzando risorse idonee e sufficienti allo svolgimento dell'incarico ed in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.
- 3.4 In particolare, il Fornitore si obbliga a:
- comunicare immediatamente qualsiasi fatto che possa avere un impatto rilevante sulla propria capacità di svolgere le attività oggetto del Contratto in modo effettivo, puntuale, efficace in linea con i Livelli di Servizio concordati e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;
 - consentire al Committente, anche tramite soggetti dallo stesso incaricati, previo congruo preavviso, di avere pieno e immediato accesso a tutte le informazioni e i documenti relativi alle attività oggetto del Contratto, anche mediante sopralluoghi presso i locali del Fornitore nonché ai dispositivi, sistemi, reti, informazioni e dati utilizzati per l'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto;
 - consentire alle autorità di vigilanza ed all'autorità giudiziaria a, agli altri organi di vigilanza ed all'autorità giudiziaria di avere pieno ed immediato accesso a tutte le informazioni e i documenti relativi alle funzioni e alle attività oggetto del Contratto, anche mediante accessi presso i locali del Fornitore in cui vengono svolte le attività oggetto del Contratto o conservati i relativi documenti nonché ai dispositivi, sistemi, reti, informazioni e dati utilizzati per l'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto;
 - comunicare al Committente i Paesi nei quali verranno elaborati i Servizi e/o prodotti i Beni e in quelli, se differenti, nei quali verranno archiviati i dati e i documenti relativi ai Servizi e ai Beni;
 - verificare costantemente l'andamento delle attività oggetto del Contratto, eliminare eventuali inadeguatezze e informare regolarmente il Committente riguardo agli esiti dei controlli effettuati trasmettendogli la relativa documentazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà comunicare subito qualsivoglia disservizio intercorso e le misure prese per porvi rimedio;
 - comunicare immediatamente al Committente qualsiasi violazione dei dati personali, i reclami da parte dei clienti o le indagini pendenti a proprio carico o a carico di propri eventuali Subappaltatori; tenere informato il Committente delle proprie necessità in relazione alle attività oggetto del Contratto e, più in generale, di tutto ciò che possa incidere sulla corretta erogazione delle medesime;
 - agire nell'erogazione del Servizio o nella fornitura dei Beni con autonomia e indipendenza mediante un'organizzazione imprenditoriale autonoma e con gestione a proprio rischio avvalendosi esclusivamente del proprio Personale ovvero del personale di eventuali Subappaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 15 (Subappalto e divieto di cessione dei Contratti), appositamente qualificato e specializzato ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto e non soggetto a vincoli e/o dipendenza gerarchica e/o disciplinare nei confronti del Committente;
 - gestire le situazioni di emergenza o di interruzione delle attività mediante processi e procedure definiti necessari al fine di garantire il corretto svolgimento dei Servizi, in coerenza con le disposizioni del Committente e finalizzati a garantire adeguati standard di Business Continuity e Disaster Recovery secondo le indicazioni del Committente;
 - fornire, su richiesta del Committente la documentazione attestante il permanere in capo al Fornitore dei requisiti di cui al presente articolo in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 3.5 Il Fornitore si impegna altresì a prestare al Committente, tempestivamente e a integrale costo e onere del Fornitore, tutta l'assistenza che dovesse rendersi necessaria o opportuna per il Committente per difendere, in qualsivoglia contesto (incluso quello giudiziale o amministrativo o di altro tipo, anche extra-giudiziale), l'accessibilità dei propri sistemi informatici e la stessa possa dipendere, anche indirettamente, da Servizi e/o Beni forniti dal Fornitore, a insindacabile giudizio del Committente.
- 3.6 Le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di sanzioni economiche o finanziarie, i regolamenti in materia di controllo sulle esportazioni, embarghi commerciali e/o qualsiasi altra misura restrittiva alle esportazioni, imposta o adottata dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dall'Italia che abbiano efficacia diretta, indiretta o extraterritoriale, avuto riguardo alle obbligazioni assunte dalle Parti ai sensi dalle presenti Condizioni Generali.

4. IMBALLAGGIO, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI

- 4.1 Salvo diversamente pattuito nell'Ordine di Acquisto, la consegna dei Beni deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel luogo indicato nell'Ordine d'Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti. Salvo diversa pattuizione, al condizionamento, imballaggio, alle eventuali protezioni speciali, e le operazioni di carico/scarico provvede il Fornitore sotto la propria piena responsabilità e a proprie spese. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche e/o la natura dei materiali impongano l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.
- 4.2 Qualora venga pattuita la consegna a carico del Fornitore, lo stesso Fornitore provvede al trasporto dei Beni con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Qualora non diversamente concordato nell'Ordine di Acquisto, i relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel Corrispettivo. Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di carico, trasporto e scarico dei Beni nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Committente. Il trasporto dei Beni avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito da altro incaricato.

- 4.3 Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione della Fornitura il Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della Fornitura, il Fornitore si obbliga alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze relative all'esecuzione della Fornitura, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, restando in facoltà del Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dal Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
- 4.4 Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogene ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.
- 4.5 Il Fornitore dovrà dare comunicazione al Committente con un preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, o differente termine stabilito nell'Ordine di Acquisto, nel caso in cui intenda cessare la produzione di uno o più Beni. Tale avviso indicherà, come minimo, i codici del Committente degli articoli interessati, eventuali prodotti idonei a sostituire i Beni e la data ultima di accettazione di ordini per tali Beni.

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 5.1 I Corrispettivi per la Fornitura sono indicati nell'Ordine d'Acquisto. I Corrispettivi dovranno intendersi come concordati dalle Parti a titolo onnicomprensivo e, pertanto, includeranno a titolo esemplificativo e non esaustivo spese, oneri di qualsivoglia natura, acquisizione di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per l'esecuzione della Fornitura. Eventuali spese non incluse nel Corrispettivo saranno rimborsate dal Committente al Fornitore solo se preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente.
- 5.2 La fatturazione avverrà nel rispetto dei termini indicati nell'Ordine d'Acquisto e le fatture dovranno essere intestate al Committente e dovranno contenere l'indicazione del numero dell'Ordine d'Acquisto a cui si riferiscono e il codice IBAN del conto corrente presso il quale si intende ricevere il pagamento, nonché gli altri dati indicati nell'Ordine d'Acquisto.
- 5.3 Salvo se diversamente indicato nell'Ordine d'Acquisto, le fatture dovranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario.

6. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

- 6.1 Salvo i casi di cessazione anticipata previsti dalle presenti Condizioni Generali, il Contratto sarà valido per un periodo determinato, indicato nell'Ordine d'Acquisto. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla sua naturale scadenza, restando esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
- 6.2 Il Committente è libero di recedere dal Contratto, in ogni momento e per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta al Fornitore da inviare con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia.
- 6.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto immediatamente, dandone avviso scritto all'altra, qualora:
- i. qualsiasi autorità competente e/o avente giurisdizione sulle Parti stabilisca che l'oggetto del Contratto sia contraria alle normative e ai regolamenti in vigore;
 - ii. qualsiasi autorizzazione o formalità normativa richiesta per la Fornitura o la fruizione delle prestazioni oggetto del Contratto non sia ottenuta dalle Parti, sia revocata o non sia più valida per qualsiasi motivo.
- 6.4 In caso di recesso da parte del Committente, quest'ultimo corrisponderà al Fornitore il Corrispettivo per i Beni consegnati e per i Servizi svolti fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del mancato guadagno e delle spese non previamente autorizzate dal Committente.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 7.1 Nel caso di inadempimento delle obbligazioni del Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, ciascuna Parte potrà intimare alla Parte inadempiente di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali nel termine di 15 (quindici) giorni, dichiarando che in mancanza di adempimento il Contratto si intenderà risolto di diritto.
- 7.2 Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto s'intenderà risolto di diritto qualora il Fornitore violi anche una sola delle proprie obbligazioni previste nei seguenti articoli:
- Art. 3 (Obblighi del Fornitore);
 - Art. 9 (Personale e sicurezza sul lavoro);
 - Art. 15 (Subappalto e divieto di cessione del Contratto e dei crediti);
 - Art. 16 (Diritti di Proprietà Intellettuale);
 - Art. 17 (Obblighi di riservatezza);
 - Art. 18 (Tutela dei dati personali);
 - Art. 19 (Obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001).
- 7.3 La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il Fornitore riceverà una comunicazione del Committente contenente l'indicazione dell'inadempimento e la dichiarazione che il Contratto è risolto di diritto. Resta fermo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni sofferti in dipendenza di un inadempimento. L'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte del Committente non potrà mai essere interpretata quale rinuncia del Committente a far valere i propri diritti previsti dal Contratto. In ogni caso, il Fornitore si impegna a terminare le attività di cui al Contratto entro la data di cessazione dello stesso e nel rispetto delle previsioni ivi incluse.

8. ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- 8.1 In caso di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione, il Fornitore, fermo restando quanto previsto negli articoli 6 e 7:
- (a) restituirà tutti i beni del Committente e le Informazioni;

- (b) rimuoverà qualsiasi attrezzatura, fornitura, materiale, strumento, mobile e veicolo di sua proprietà, senza alcun costo aggiuntivo per il Committente;
- (c) il Committente ha diritto ad un periodo di prolungamento del Contratto di 6 (sei) mesi (il “**Periodo di Transizione**”) per consentire un’ordinata transizione verso la loro attribuzione ad un altro fornitore (il “**Successore**”) ovvero al Committente stesso. Resta inteso che le proroghe al Periodo di Transizione saranno discusse dalle Parti ove necessario;
- (d) il Fornitore presterà diligentemente assistenza al Committente per il trasferimento della Fornitura al fine di ridurre al minimo la possibilità di qualsiasi interruzione o disagio per il Committente. Nell’ambito di tale trasferimento della Fornitura, il Fornitore fornirà informazioni adeguate sull’ambiente relativo alla Fornitura onde consentire al Committente o al Successore di duplicare tale ambiente nonché la Fornitura;
- (e) il Fornitore e il Committente concorderanno lo specifico trasferimento di competenze a seconda del caso e in base alle competenze ritenute critiche per la fase di transizione; entrambe le parti accettano di consultarsi e di facilitare tale trasferimento alle condizioni concordate.

9. PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 9.1 Il Fornitore si impegna ad agire nell’erogazione dei Servizi con autonomia e indipendenza mediante un’organizzazione imprenditoriale autonoma e con gestione a proprio rischio avvalendosi esclusivamente del proprio Personale, appositamente qualificato e specializzato ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto e non soggetto a vincoli e/o dipendenza gerarchica e/o disciplinare nei confronti del Committente.
- 9.2 Il Fornitore eserciterà, in via esclusiva, il proprio potere organizzativo e direttivo con riguardo al Personale impiegato per la realizzazione dei Servizi. Il Fornitore si obbliga ad esercitare in modo tempestivo, continuativo ed efficace detto potere direttivo verso il Personale impiegato, in tutto o in parte, per la realizzazione dei Servizi.
- 9.3 Il Fornitore si impegna a: a) instaurare e mantenere regolari e corretti rapporti di lavoro con il Personale che effettuerà i Servizi; b) fornire, con cadenza trimestrale, documentazione attestante l’assolvimento delle obbligazioni contributive (DURC), nonché una dichiarazione scritta di aver adempiuto specificatamente alle obbligazioni retributive del Personale; c) esibire al Committente, su sua eventuale richiesta, copia del LUI- Libretto Unico del Lavoro e del modello Unilav del Personale coinvolto nei Servizi.
- 9.4 Il presente comma si applica se si tratta di forniture di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Nelle ipotesi previste dall’art. 4 del Decreto-legge n. 124/2019 (“Decreto”) il Fornitore, anche per il tramite di eventuali subappaltatori e senza che occorra previa richiesta del Committente, con le scadenze previste dalla disciplina di riferimento, s’impegna a rilasciare copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. In particolare, il Fornitore s’impegna a trasmettere la seguente documentazione:
1. Le deleghe di pagamento distinte per committente;
 2. L’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o servizio nel mese precedente, con:
 - (i) Il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente;
 - (ii) L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
 - (iii) Il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio.
- 9.5 Il presente comma si applica se si tratta di forniture di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Gli obblighi di cui all’articolo che precede non trovano applicazione nell’ipotesi in cui il Fornitore, anche per il tramite di eventuali subappaltatori, trasmetta al Committente il documento unico di regolarità fiscale (“Durf”) comprovante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute, dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 17 bis D.lgs 241/1997 introdotto dal Decreto
- 9.6 Nel caso di affidamento di attività a terzi fornitori, previo consenso scritto del Committente al subappalto, il Fornitore si impegna a trasmettere la documentazione del Subappaltatore prevista e disciplinata all’art. 15.2. A tal fine, il Fornitore dovrà vincolare i propri Subappaltatori al rispetto dei medesimi obblighi imposti al Fornitore stesso dal presente paragrafo in termini di trasmissione della documentazione rilevante ai sensi del Decreto.
- 9.7 Il Fornitore sarà pienamente responsabile per l’operato del Personale nella prestazione dei Servizi. Il Fornitore esigerà una stretta disciplina e un comportamento corretto dal proprio Personale e garantirà che tutto il Personale agisca nel rispetto delle disposizioni applicabili del presente Contratto. Il Fornitore non si avvarrà di Personale inidoneo o impreparato per il lavoro a questi affidato.
- 9.8 Il Fornitore garantisce di aver adempiuto e di continuare ad adempiere a tutti gli obblighi e oneri previsti dalla vigente legislazione in tema di retribuzione, collocamento, previdenza sociale e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro derivanti dal rapporto di lavoro con il proprio Personale e i propri terzi ausiliari e che tali obblighi e oneri sono e rimarranno a proprio integrale ed esclusivo carico. Il Fornitore garantisce inoltre che al Personale verrà applicato il trattamento normativo e retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) e territoriale (ove esistente) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto del presente appalto, promettendo altresì il fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., in caso di subappalto totale o parziale.
- 9.9 In considerazione di quanto precede, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del Committente, il Fornitore si impegna a sollevare il Committente, i suoi funzionari, amministratori e dipendenti e a tenerli manlevati e indenni da ogni onere, pretesa e azione (i) derivante e/o connessa a presunte e/o accertate violazioni della legislazione pro tempore vigente e/o (ii) avanzata dal Personale e/o dai dipendenti e/o collaboratori dei subappaltatori e/o dagli enti previdenziali, assistenziali o assicurativi competenti, ivi compresa l’azione ai sensi dell’articolo 1676 c.c. ovvero dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003; in difetto il Committente avrà diritto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto, oltre al risarcimento del danno ulteriore, a prescindere dai rimedi od azioni che il Committente possa esperire o esperisca.
- 9.10 Le Parti potranno concordare che la prestazione di uno o più Servizi avvenga presso i locali del Committente, fermo restando il permanere in capo al Fornitore del pieno potere organizzativo e direttivo sul Personale da esso impiegato.
- 9.11 In tali casi il Committente informerà tempestivamente il Fornitore degli eventuali rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui i suoi incaricati si troveranno ad operare e delle relative misure di prevenzione ed emergenza da esso predisposte. Il Fornitore

dovrà trasmettere le Informazioni e la documentazione fornite dal Committente ai sensi del presente articolo anche agli eventuali Subappaltatori utilizzati per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

- 9.12 L'individuazione dei locali sarà concordata congiuntamente fra le Parti, mentre il Fornitore si impegna a realizzare ogni necessaria azione di cooperazione e coordinamento con il Committente e/o con il soggetto che utilizza o gestisce il sito, provvedendo, ove necessario, a consegnare al Committente il proprio documento di valutazione dei rischi redatto sulla base della propria valutazione dei rischi.
- 9.13 Nel caso in cui, in applicazione di quanto disposto dall'art. 26 del Dlgs. 81/08 e s.m.i., la natura e/o la durata delle attività lo richiedano, il Fornitore non potrà iniziare le attività di cui alla Fornitura regolata dal Contratto prima che sia stato sottoscritto da parte del Committente e del Fornitore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ("DUVRI"), da realizzarsi tramite la cooperazione ed il coordinamento con il Committente.
- 9.14 In applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il Fornitore e l'eventuale Subappaltatore si impegnano a fornire al proprio Personale apposita tessera di riconoscimento contenente tutte le informazioni previste dalla normativa pro tempore vigente che dovrà sempre essere dallo stesso utilizzata all'interno del sito. In difetto di tale adempimento al Personale del Fornitore e del subappaltatore non sarà consentito l'accesso ai locali aziendali. Su richiesta del Committente, il Fornitore si impegna a sostituire i lavoratori che non rispettino le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro entro 3 giorni dalla richiesta scritta del Committente.
- 9.15 Il Fornitore s'impegna a far sì che quanto previsto nel presente articolo venga rispettato da eventuali Subappaltatori utilizzati nell'esecuzione del Contratto.
- 9.16 In caso di infortunio del Personale presso i locali del Committente il Fornitore si impegna a informare prontamente il Committente, a fornire un report dettagliato relativo ai soggetti coinvolti e agli eventi correlati all'infortunio e a collaborare con il Committente nello svolgimento delle indagini sull'infortunio.
- 9.17 In caso di inadempimento, anche parziale, da parte del Fornitore, di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, il Committente avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto ovvero di risolverlo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni.

10. GARANZIA

10.1 Il Fornitore garantisce:

- a) di disporre del diritto e del potere di fornire i Servizi e/o i Beni e di concedere i diritti ivi previsti a favore del Committente, e che ciascun Servizio e/o Bene e la relativa documentazione di accompagnamento sono liberi da qualsiasi restrizione, transazione, giudizio o pretesa avversa;
- b) che tutti i Servizi saranno eseguiti e/o tutti i Beni saranno forniti dal Fornitore in modo professionale, coerentemente con il livello di perizia e diligenza esercitato dai migliori professionisti nel settore in cui opera il Fornitore per progetti aventi oggetto e complessità comparabili ed eseguiti in sedi simili, e nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti Condizioni Generali;
- c) di avere l'esperienza e le qualifiche, di essere registrato, autorizzato, attrezzato, organizzato e dotato delle risorse finanziarie necessarie per eseguire i Servizi e/o fornire i Beni alle condizioni delle presenti Condizioni Generali;
- d) di dedicare il tempo, il personale e le risorse necessarie per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, secondo le scadenze indicate dal Committente;
- e) che qualsiasi materiale ed attrezzatura eventualmente fornita al Committente e qualsiasi lavorazione ad essa associata saranno prive di errori, difetti, vizi e saranno in linea coi requisiti delle presenti Condizioni Generali, per un periodo di dodici (12) mesi dall'esecuzione dei Servizi e/o dalla fornitura dei Beni. Laddove sia prevista una garanzia più lunga per qualsiasi materiale, attrezzatura o lavorazione in base a qualsiasi piano o specifica, subappalto o legge applicabile, sarà applicabile tale periodo più lungo di garanzia. Il Fornitore si assicurerà che tutti i materiali e tutte le attrezzature che siano munite della garanzia del relativo produttore siano registrate presso il produttore a nome del Committente, secondo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali;
- f) per un periodo di due (2) anni dalla data di consegna, il Fornitore garantisce che i Beni non presenteranno vizi di design, materiale o lavorazione, così come meglio specificati nell'Ordine d'Acquisto;
- g) nel caso in cui il Fornitore sia anche produttore, s'impegna ad intervenire in tutti gli eventuali successivi passaggi di rivendita dei Beni, al fine di eliminare eventuali vizi, tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, difetti di fabbricazione dei Beni, cattivo funzionamento, mancanza di alcuni requisiti e/o qualità descritti nell'Ordine d'Acquisto;
- h) nel caso in cui il Fornitore non sia anche il produttore dei Beni, il Fornitore s'impegna ad ottenere anche dal produttore dei Beni la garanzia di cui alla precedente lett. f). Il mancato ottenimento da parte del Fornitore della garanzia di cui alla precedente lett. f) sarà causa di risoluzione del contratto prevista a favore del Committente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- i) nell'ipotesi prevista alla precedente lett. f), il Fornitore si impegna a riparare il Bene difettoso o a sostituirlo con un Bene nuovo o equivalente oppure, a corrispondere al Committente una somma di danaro commisurata alle spese necessarie alla riparazione ovvero alla perdita di valore del Bene, nel caso in cui la riparazione si riveli troppo onerosa e non sia possibile effettuarla.

10.2 Il Fornitore garantisce che adempirà ai propri obblighi di cui al Contratto nel rigoroso rispetto di qualsiasi legge applicabile. Il Committente non sarà responsabile per la verifica dell'adempimento del Fornitore o di qualsiasi Subappaltatore a qualsiasi legge applicabile.

11. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

- 11.1 In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni (diretti, indiretti, contrattuali e/o extracontrattuali) causati al Committente e/o a terzi.
- 11.2 Nella misura consentita dalla legge applicabile, il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi pretesa di terzi relativa ai Beni e/o Servizi oggetto della Fornitura, che sia causata o derivi da o sia connessa in qualsiasi modo a: (a) qualsiasi condotta, attiva o passiva, reale o presunta, o qualsiasi atto doloso del Fornitore; (b) qualsiasi violazione da parte del Fornitore di qualsiasi obbligo contrattuale, pattuizione, impegno o promessa di cui al presente Contratto; (c) qualsiasi perdita patrimoniale, danno, lesione personale o morte, causata dal Fornitore.
- 11.3 Il presente comma si applica se si tratta di forniture di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000.

Nell'ipotesi prevista dall'art 17 bis, comma 3, D.lgs 241/1997 (mancata trasmissione dei dati o appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute) ed in ottemperanza allo stesso, il Committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Il Committente sospenderà parimenti il pagamento dei corrispettivi maturati nell'ipotesi di mancata trasmissione del Durf ove sussistano le condizioni di cui all'art.17 bis, comma 5, D.lgs 241/1997.

- 11.4 Il presente comma si applica se si tratta di forniture di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Il Fornitore sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni (diretti, indiretti, contrattuali e/o extracontrattuali) causati al Committente in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 241/1997 per causa non imputabile al Committente stesso.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ, INDENNIZZO E MANLEVA

- 12.1 Nella misura consentita dalla legge applicabile, il Committente non sarà responsabile in nessun caso nei confronti del Fornitore per qualsiasi danno indiretto (compreso, ma non solo, per mancati guadagni, fatturati o opportunità) derivante dall'esecuzione del Contratto, a prescindere se tali danni sorgano in base alle norme sugli illeciti civili, sulle garanzie, sui contratti o qualsiasi altro istituto giuridico.
- 12.2 Nella misura consentita dalla legge applicabile, il Fornitore si impegna a difendere, indennizzare, proteggere e manlevare il Committente, i suoi funzionari, amministratori, dipendenti, agenti e affiliati da qualsiasi pretesa, perdita, vincolo, richiesta, spesa legale, risarcimento, responsabilità, costo, spesa, obbligo, azione legale o vertenza nella misura in cui tali pretese siano causate o derivino da o siano connesse in qualsiasi modo a: (a) qualsiasi dichiarazione, atto o omissione, attiva o passiva, reale o presunta, o qualsiasi atto doloso del Fornitore o del proprio Personale, anche relativamente al trattamento dei dati personali; (b) qualsiasi violazione da parte del Fornitore o del suo Personale di qualsiasi obbligo contrattuale, pattuizione, impegno o promessa di cui alle presenti Condizioni Generali; o (c) qualsiasi perdita patrimoniale, danno, lesione personale o morte, causata dal Fornitore o dal suo Personale.

13. PENALI

- 13.1 Salvo diversamente pattuito tra le Parti nell'Ordine d'Acquisto, in caso di mancata o ritardata esecuzione dei Servizi e/o consegna dei Beni di cui all'Ordine d'Acquisto ovvero di inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà diritto di trattenere, a titolo di penale, una somma pari a 1/10 (un decimo) del fatturato complessivo emesso dal Fornitore nei confronti del Committente nei sei mesi precedenti alla data in cui si è verificato l'inadempimento del Fornitore, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
- 13.2 Salvo diversamente pattuito tra le Parti nell'Ordine d'Acquisto, in caso di inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento che si protragga per più di 15 (quindici) giorni dalla data dell'intimazione ad adempiere da parte del Committente, per ogni giornata di ritardo nell'adempimento il Fornitore sarà tenuto al pagamento di un ulteriore ed aggiuntivo importo a titolo di penale nella misura dell'1% (uno per cento) del fatturato complessivo emesso dal Fornitore nei confronti del Committente nei sei mesi precedenti alla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione con la quale il Committente comunica l'inadempimento del Fornitore, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

14. ASSICURAZIONE

- 14.1 Il Fornitore manterrà, a proprie spese, una polizza assicurativa omnicomprensiva di responsabilità generale a copertura di lesioni personali, compreso il caso di morte, e danni a cose derivanti dall'esecuzione dei Servizi ovvero dalla consegna dei Beni e da omissioni del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, e che contenga qualsiasi altra disposizione richiesta dal Committente. Ciascuna polizza prevedrà una copertura minima di euro 1.000.000 per sinistro. Ciascuna polizza prevedrà che la relativa copertura non potrà essere risolta senza dare un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni al Committente. Dietro richiesta del Committente, il Fornitore fornirà immediatamente al Committente i certificati assicurativi di tali polizze. La copertura assicurativa di cui sopra non solleva in alcun modo il Fornitore dalla propria responsabilità, anche per danni non coperti da tale assicurazione o per danni eccedenti gli importi assicurati.

15. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- 15.1 È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte il Contratto o modificare il subappaltatore eventualmente autorizzato dal Committente, senza il preventivo consenso scritto del Committente. Il Fornitore dovrà comunicare l'intenzione di subappaltare qualsiasi parte delle attività previste dal Contratto, o di effettuare un cambio di subappaltatore, attraverso l'invio di una richiesta formale mediante PEC all'indirizzo corrispondente alla Società interessata: leonealato@pec.generaligroup.com, genagricola1851@pec.generaligroup.com, agricolasangiorgio@pec.generaligroup.com, ltla@pec.generaligroup.com, duemani@arubapec.it. La richiesta dovrà includere l'indicazione dell'attività che intende dare in subappalto, del soggetto identificato dal Fornitore e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che il subappaltatore intende applicare nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto. In aggiunta, il Fornitore dovrà acquisire dal subappaltatore una comunicazione formale di impegno, all'applicazione del CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto del subappalto. Tale comunicazione formale di impegno dovrà essere allegata alla richiesta formale di subappalto (o cambio subappaltatore) trasmessa al Committente. La mancata acquisizione della suddetta comunicazione formale comporterà l'impossibilità di procedere con la valutazione della richiesta al subappalto o cambio subappaltatore da parte del Committente.
- 15.2 A valle dell'autorizzazione al subappalto di cui sopra, il Fornitore si impegna altresì a trasmettere tempestivamente alla Committente copia del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore, nonché di ogni eventuale successiva modifica/integrazione del medesimo contratto, oltre al documento di autocertificazione dell'idoneità tecnico professionale del Subappaltatore e a promuovere, ove necessario, l'integrazione del DUVRI. In ogni caso il Fornitore rimarrà, comunque, pienamente e direttamente responsabile nei confronti del Committente dell'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Fornitore dovrà in ogni caso (i) vincolare i propri Subappaltatori al rispetto dei medesimi obblighi imposti al Fornitore stesso ai sensi del Contratto nonché, (ii) su richiesta

del Committente, fornire prontamente la documentazione attestante il possesso in capo al Subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

- 15.3 La scelta del subfornitore da parte del Fornitore dovrà ricadere su soggetti che garantiscano, per risorse e strutture, prestazioni efficienti ed efficaci e conformi alle disposizioni di legge regolanti, nonché alle disposizioni del Committente per l'esecuzione delle stesse.

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 16.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 16.2 Il Fornitore si impegna a tenere manlevato ed indenne il Committente contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'esecuzione della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto.
- 16.3 Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni definitivamente o provvisoriamente esecutive, emesse da autorità giudiziarie, amministrative o da altre autorità.
- 16.4 Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva al Committente, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
- 16.5 A nessuna Parte viene conferito alcun diritto o interesse relativo ai marchi commerciali, marchi o nomi commerciali dell'altra Parte. Nessuna Parte potrà utilizzare i marchi dell'altra senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. In deroga a quanto precede, il Fornitore accetta che il Committente potrà, a sua discrezione e a nessun costo, utilizzare: (i) la denominazione del Fornitore, (ii) il nome dei Beni e dei Servizi e (iii) i marchi nella identificazione dei Beni e Servizi offerti ai clienti ovvero nell'ambito delle proprie attività promozionali, commerciali e, in ogni caso, per qualsiasi attività connessa alle vendite.
- 16.6 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla Fornitura non potranno essere né riprodotti, né utilizzati dal Fornitore, in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta del Committente.
- 16.7 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 17.1 Nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore ed il Committente si scambieranno Informazioni.
- 17.2 A tal fine, per tutta la durata del Contratto e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, o per i terzi a cui dovesse affidare l'esecuzione del Contratto, a rispettare o far rispettare le seguenti disposizioni:
- i. utilizzare le Informazioni solo in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
 - ii. mantenere segrete e non rivelare a terzi le Informazioni,
 - iii. proteggere la riservatezza delle Informazioni con la stessa cura con la quale viene protetta la riservatezza delle proprie Informazioni, attuando tutte le misure e cautele necessarie per evitarne la diffusione, la perdita, la distruzione o l'utilizzo non autorizzato;
 - iv. non copiare, utilizzare o riprodurre le Informazioni senza il suo preventivo consenso scritto del Committente, salvo quando tali attività siano strettamente necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
 - v. limitare la diffusione delle Informazioni all'interno della propria organizzazione solo al personale i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni e solo per l'utilizzo consentito dalle disposizioni del Contratto.
- 17.3 Le precedenti disposizioni non verranno applicate nel caso di Informazioni:
- i. legittimamente conosciute dal Fornitore precedentemente alla sottoscrizione del Contratto e senza obbligo di riservatezza;
 - ii. di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del Contratto;
 - iii. divenute di dominio pubblico successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto per causa diversa dalla divulgazione effettuata in violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
 - iv. comunicate da terzi non vincolati ad obblighi di riservatezza in merito a tali Informazioni.
- 17.4 Le Informazioni potranno, comunque, essere comunicate:
- i. all'autorità giudiziaria e ad altre autorità, ivi compresi gli organi di vigilanza, nel solo caso e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da un ordine dell'autorità; in tal caso il Fornitore, se non vi ostino norme imperative, lo comunicherà preventivamente al Committente;
 - ii. a terze parti, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.
- 17.5 Tutte le Informazioni messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del Contratto, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi di uno o più tra i seguenti eventi:
- i. cessazione del Contratto;
 - ii. su richiesta del Committente, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni ad altro titolo di legge.
- Completata tale attività, il Fornitore dovrà confermare al Committente l'avvenuta esecuzione della cancellazione di tutte le Informazioni.
- 17.6 Il Fornitore dovrà avvertire immediatamente il Committente delle eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo di cui sia venuto a conoscenza e dovrà collaborare con il Committente nella tutela dei diritti di quest'ultimo.

17.7 Le clausole contenute nel presente articolo sopravvivranno per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

18. TUTELA DEI DATI PERSONALI

18.1 Nell'esecuzione delle attività inerenti ciascun Contratto, le Parti dichiarano e garantiscono che ogni trattamento di dati personali sarà effettuato nel pieno rispetto della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), e ogni misura, linea guida ed opinione emessa da una competente autorità garante della privacy, dal Working Party 29 istituito dalla Direttiva n. 95/46/EC, dall'European Data Protection Board istituito dall'articolo 63 e seguenti del GDPR e da ogni autorità competente.

18.2 Sarà cura di entrambe le Parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi di cui al Contratto. A tal riguardo, il Fornitore garantisce che i dati personali eventualmente trasmessi al Committente sono stati raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e la liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione ed agli usi di cui al Contratto.

18.3 Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del Committente, il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare il Committente con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa privacy, anche se effettuati dai propri ausiliari.

19. OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. 231/2001

19.1 Il presente comma si applica nel caso in cui il Fornitore sia una società con sede in Italia che ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le Parti dichiarano di aver adottato ciascuna un Modello di Organizzazione e di Gestione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che in relazione al Contratto, si impegnano a rispettare unitamente alle reciproche regole etiche di comportamento e quali parti integranti del Contratto. I modelli sono disponibili nei rispettivi siti web che le Parti si impegnano a scaricare per conoscerne i contenuti.

Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e far rispettare al proprio personale ausiliario, dipendenti e/o collaboratori di qualsiasi natura, le disposizioni del citato decreto, come modificato, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle relative alla responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato Decreto.

Le Parti dichiarano di aver posto in essere tutte le procedure e le cautele necessarie a prevenire gli illeciti che comportino la responsabilità amministrativa degli Enti, anche adottando un proprio Modello di Organizzazione e Gestione o, comunque, adeguate procedure interne e sistemi di organizzazione e controllo.

19.2 Il presente comma si applica nel caso in cui il Fornitore sia una società con sede in Italia che NON ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Fornitore dichiara di essere venuto a conoscenza e, pertanto, di conoscere i contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dal Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, scaricabile dal sito del Committente.

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e far rispettare al proprio personale ausiliario, dipendenti e/o collaboratori di qualsiasi natura le disposizioni del D.Lgs. 231/01.

Le Parti dichiarano di aver posto in essere tutte le procedure e le cautele necessarie a prevenire gli illeciti in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto, avendo adottato adeguate procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo.

19.3 Disposizione obbligatoria applicabile in ogni caso (20.1 e 20.2).

L'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché la commissione e/o il tentativo di commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nell'espletamento degli incarichi descritti nel Contratto, costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 del codice civile.

Fermo restando quanto sopra, resta fermo il diritto della Parte adempiente all'integrale risarcimento del danno. Qualsiasi tolleranza verso l'inosservanza di una delle Parti non può mai essere interpretata come una rinuncia a pregiudicare i diritti derivanti all'altra Parte da questa clausola.

19.4 Il presente comma si applica nel caso in cui il Fornitore sia una società con sede all'estero.

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e quindi di conoscere il contenuto del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato dal Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, scaricabile dal sito del Committente.

Le Parti si obbligano reciprocamente a non commettere, autorizzare o consentire alcuna azione in violazione della normativa applicabile in materia di contrasto alla corruzione. Tale obbligo si applica in particolare ai pagamenti illegittimi a funzionari governativi, rappresentanti di autorità pubbliche o loro associati, familiari o amici.

Ciascuna Parte concorda che non offrirà né darà, né acconsentirà a dare ad alcun dipendente, rappresentante o terza Parte che agisca per conto dell'altra Parte, né accetterà, né consentirà di accettare da alcun dipendente, rappresentante o terza Parte che agisca per conto dell'altra Parte, qualsiasi dono o beneficio, sia esso monetario o altro, che il destinatario non abbia legalmente diritto in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione del Contratto.

Le Parti si notificheranno tempestivamente, qualsiasi notizia o il fondato sospetto di casi di corruzione in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver adottato politiche e procedure sufficienti a garantire la propria conformità alla propria regolamentazione nazionale in materia di:

- (i) concussione e corruzione;
- (ii) reati societari;
- (iii) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- (iv) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- (v) prevenzione delle frodi fiscali.

La violazione degli obblighi in questa disposizione da parte delle Parti, così come la commissione e/o il tentativo di commissione di uno dei reati previsti dalle leggi applicabili per l'esecuzione dei doveri ai sensi del Contratto, costituisce una violazione sostanziale in conformità con qualsiasi legge applicabile. In ogni caso le Parti avranno sempre diritto al pieno risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle violazioni della presente disposizione. Resta comunque fermo il diritto della Parte adempiente al pieno risarcimento dei danni. Qualsiasi rinuncia all'inadempimento da parte delle Parti non può essere interpretata come rinuncia ai diritti delle Parti ai sensi della presente disposizione.

20. OPERAZIONI CON TERZE PARTI CORRELATE

20.1 Il Fornitore nell'esecuzione del Contratto deve porre ogni attenzione per garantire il rispetto della normativa di legge, regolamentare ed interna per i rapporti con le Terze Parti Correlate.

20.2 A tal fine il Fornitore, ogniqualvolta intende instaurare rapporti con terzi, dovrà darne comunicazione tramite il proprio rappresentante al Committente che procederà ad effettuare le necessarie verifiche, comunicandone l'esito al Fornitore e redigendo la necessaria reportistica.

21. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

21.1 Ciascuna Parte individua un rappresentante, indicato nell'Ordine d'Acquisto, al quale l'altra Parte deve far riferimento, in via esclusiva, per tutto quanto riguarda la gestione e/o le attività oggetto del Contratto.

21.2 Le comunicazioni nel corso dell'esecuzione del Contratto avverranno per posta elettronica anche non certificata agli indirizzi delle persone individuate ai sensi del Contratto come rappresentante del Committente e rappresentante del Fornitore, oltre le altre persone che le Parti vorranno eventualmente incaricare dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Le comunicazioni relative alla risoluzione del ovvero al recesso dal Contratto dovranno avvenire in forma scritta e saranno validamente effettuate con l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuna delle Parti, così come tempo per tempo risultante dai pubblici registri, ovvero con raccomandata A.R. inviata all'indirizzo della sede legale di ciascuna Parte, anticipate via e-mail.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

22.2 Qualsiasi controversia che dovessero insorgere dal, o sia comunque connessa al Contratto, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative al suo perfezionamento, interpretazione, risoluzione o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Trieste.

23. DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il Contratto risolve e sostituisce tutti i precedenti accordi, sia scritti che verbali, conclusi tra le Parti ed aventi ad oggetto l'esecuzione delle medesime attività.

23.2 L'eventuale nullità di singole clausole del Contratto non importa la nullità del Contratto stesso, dovendosi intendere che le Parti stesse lo avrebbero voluto anche senza la clausola rilevata come nulla.

23.3 Ogni accordo inteso a modificare il contenuto del presente Contratto, così come qualunque accordo con esso connesso, dovrà essere concluso per iscritto e debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.

23.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che – allo stato dell'attuale normativa - il Contratto rientra nel campo di applicazione dell'IVA secondo l'aliquota ordinaria. In conseguenza, l'imposta di registro sarà dovuta nella misura fissa, solo al verificarsi del caso di uso.

23.5 In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002, nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Committente le Parti pattuiscono che verrà applicato l'interesse su base annua pari al 3% (tre per cento).

23.6 Il Committente potrà acquistare beni e servizi analoghi e/o simili ai Beni e Servizi oggetto dell'Ordine d'Acquisto, potendosi avvalere di differenti fornitori, escludendosi così ogni vincolo di esclusiva nei confronti del Fornitore.

23.7 Il Fornitore, nell'ambito della Fornitura, agirà esclusivamente come un contraente indipendente. Non vi è alcunché nel Contratto che faccia sorgere un rapporto di agenzia, distribuzione, dipendenza, partnership o joint venture tra le Parti.